

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 21 SETTEMBRE 1998

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 38

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Dal mese di settembre 1998

gli annunci da pubblicare che verranno consegnati a mano saranno ricevuti al **Bollettino Ufficiale** presso « Spazio Regione » P.za Duca D'Aosta, 5 nei seguenti orari:

- lunedì e martedì dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30
- mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 12,00

S O M M A R I O

B) ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

O.P.G.R. I SETTEMBRE 1998 - N. 4554 [5.3.5]
Ordinanza contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi decadenti dall'attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani 1796

O.P.G.R. I SETTEMBRE 1998 - N. 4555 [5.3.5]
Ordinanza contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi decadenti dall'attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito nella zona «B» in Cologno Monzese (MI) gestito dalla ditta Ecosesto s.p.a. 1797

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

D.G.R. 31 LUGLIO 1998 - N. 6/37796 [5.3.4]
Individuazione per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della l.r. 27 maggio 1985, n. 62, dei laboratori cui possono essere richiesti gli accertamenti occorrenti alla bonifica delle falde sotterranee destinate ad uso potabile e al controllo qualitativo delle acque attinte dai pozzi privati per uso non potabile 1799

D.G.R. 31 LUGLIO 1998 - N. 6/37806 [5.3.5]
Impegno di assistenza finanziaria ex art. 31-bis l.r. 7 giugno 1980, n. 94 a favore del comune di Bressana Bottarone (PV) per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dell'area, in località Valle Botta, frazione Bottarone, collocata tra la linea FF.SS. Milano-Genova e la SS 35 Pavia-Casteggio, oggetto di smaltimento abusivo 1802

D.G.R. 31 LUGLIO 1998 - N. 6/37812 [5.3.1]
Revoca della d.g.r. n. 6/25457 del 28 febbraio 1997 «Adesione all'accordo di programma promosso dalla provincia di Milano per la realizzazione del Parco dei Fontanili» e della d.g.r. n. 6/29629 dell'1 luglio 1997 «Modifica della d.g.r. n. 6/25457 del 28 febbraio 1997 avente ad oggetto «Adesione all'accordo di programma promosso dalla provincia di Milano per la realizzazione del Parco dei Fontanili» 1802

D.G.R. 6 AGOSTO 1998 - N. 6/37948 [1.8.0]
Nomina del nuovo commissario del Consorzio di Bonifica «Media Pianura Bergamasca» e contestuale modifica della d.g.r. n. 46247 del 23 dicembre 1993 punto 8 lettera d) 1802

D.G.R. 6 AGOSTO 1998 - N. 6/38199 [5.3.5]
Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso - Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 1804

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

COM.R. N. 38/158-SE.O. 1998 - 4 SETTEMBRE 1998 [5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Comunicato n. 158 - Incarichi di collaudo assegnati il 28 agosto 1998 1805

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

D.D.G. 28 LUGLIO 1998 - N. 4189 [5.1.1]
Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale - Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Cremona, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree «Ex consorzio agrario» 1806

D.D.G. 6 AGOSTO 1998 - N. 66803 [5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Zona di Bergamo - Linea elettrica a 15 kV nel comune di Caravaggio (BG) - Occupazione temporanea d'urgenza 1807

D.D.G. 6 AGOSTO 1998 - N. 66804 [5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Zona di Cremona - Linea elettrica a 15 kV nel comune di Gussola (CR) - Occupazione temporanea d'urgenza 1809

D.D.G. 6 AGOSTO 1998 - N. 66806 [5.1.3]
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Ingegneria - Linea elettrica a 132 kV «Temù-Edolo» nei comuni di Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Edolo (BS) - Occupazione temporanea d'urgenza 1811

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette
 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
 5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri
 5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

D.D.G. 26 AGOSTO 1998 - N. 67479

[3.2.0]

Decreto della Direzione Generale Sanità - Istituzione gruppo di studio regionale per l'indagine epidemiologica dell'infezione da virus dell'epatite C verificatasi nella divisione di ematologia dell'Azienda ospedaliera ospedale Ca' Granda Niguarda di Milano nel periodo maggio - agosto 1998 - Nomina dei componenti e assegnazione compiti 1814

B) ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR1998011]

[5.3.5]

O.P.G.R. I SETTEMBRE 1998 - N. 4554

Ordinanza contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi decadenti dall'attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio»;

Viste le «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti» (deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale), pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 13 settembre 1984, in vigore ai sensi dell'art. 57, 1° comma del d.lgs. n. 22/97;

Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», integrata dalla l.r. 10 settembre 1984, n. 54;

Visto il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3, «Normativa per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale»;

Richiamata l'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 737 del 18 febbraio 1998, avente per oggetto: «Ordinanza contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi decadenti dall'attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani»;

Atteso che con la stessa si ordina agli enti titolari di discariche di II categoria di tipo B, autorizzate anche allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, di ricevere i rifiuti decadenti dagli impianti pubblici di termodistruzione AMSA, SILEA, SASPI, BAS, Consorzio Nord Milano, ACSM Como, e ACCAM o dei rifiuti generati dal trattamento degli stessi, operato all'interno di impianti all'uopo autorizzati;

Rilevato che, in ordine alle modalità di smaltimento di alcuni rifiuti decadenti dall'attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, perdurano le condizioni di emergenza evidenziate dai pubblici gestori degli impianti attualmente in esercizio con le sottorichiamate note:

- AMSA di Milano, prot. n. 38405 del 2 luglio 1997,
- SILEA di Valmadrera prot. n. 35519 del 24 giugno 1997,
- SASPI - Comune di Abbiategrasso, prot. n. 37630 dell'1 luglio 1997,
- Consorzio Nord Milano di Desio prot. n. 37634 dell'1 luglio 1997,
- ACSM di Como prot. n. 38407 del 2 luglio 1997,
- ACCAM di Busto Arsizio prot. n. 37625 dell'1 luglio 1997,

con le quali vengono evidenziate difficoltà nel reperimento di impianti di smaltimento finale autorizzati in Lombardia, abilitati alla ricezione delle ceneri leggere di combustione e dei rifiuti generati dagli impianti di depurazione degli effluenti gassosi asserviti al sistema di abbattimento, anche dopo che tali materiali siano stati sottoposti a processo di trattamento all'interno di impianti autorizzati;

Preso atto dell'attivazione dei forni di incenerimento r.s.u. dell'A.S.M. di Brescia e dell'A.E.M. di Cremona;

Evidenziate le indicazioni contenute nella deliberazione del 27 luglio 1984 del c.i., al punto 4.2.3.2, relativo alle discariche di tipo B, nelle quali possono essere smaltiti rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, in parte classificati pericolosi dal vigente d.lgs. n. 22/97, tal quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al d.P.R. 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL (concentrazioni limite) determinate ai sensi del paragrafo 1.2 punto 1) della deliberazione del c.i. del 27 luglio 1984;

Rilevata l'assenza all'interno della regione Lombardia di

discariche di II categoria tipo C, punto 4.2.3.3 della deliberazione del c.i. del 27 luglio 1984, nelle quali possono essere smaltiti tutti i rifiuti tossici e nocivi, tal quali o trattati, ad eccezione di quelli contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27, 28 dell'allegato al d.P.R. 915/82 in concentrazioni comunque non superiori a 10 volte le rispettive CL;

Atteso che le ricognizioni analitiche, in atti regionali prot. n. 31498 del 9 giugno 1997, in ordine alle caratteristiche qualitative dei rifiuti decadenti dai pubblici impianti di termodistruzione r.s.u., condotte a cura del PMIP di Milano, relativamente ai parametri PCDD e TCDF, evidenziano con riferimento a tali parametri la problematicità del rispetto dei limiti di accettabilità ai fini dello smaltimento in discarica di II categoria B e C, anche dopo che gli stessi rifiuti siano stati sottoposti a processo di trattamento tramite inertizzazione o altro;

Valutata la necessità di addivenire ad una risoluzione tecnicamente compatibile con gli impianti di smaltimento autorizzati sul territorio lombardo, al fine di non ingenerare situazioni di potenziale emergenza nei depositi preliminari realizzati presso gli inceneritori di r.s.u.;

Atteso che il d.m. 11 marzo 1998, n. 141, consente lo smaltimento di rifiuti contaminati PCDD e TCDF, di cui all'allegato III del medesimo decreto, in quantità non superiore ai 10 p.p.b.;

Evidenziato che, in ordine alla accettabilità dei rifiuti in discarica, l'allegato I del d.m. 11 marzo 1998, n. 141 stabilisce i metodi di prova intesi a conferire uno specifico significato alle definizioni di cui all'allegato III del medesimo decreto;

Valutato, quindi ed accertato che le discariche di 2ª cat. tipo B, realizzate ed autorizzate anche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, hanno caratteristiche tecniche e gestionali idonee a consentire la ricezione dei rifiuti in questione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per l'ambiente e di tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 13 del d.lgs. 22/97 che consente il ricorso temporaneo a provvedimenti contingibili ed urgenti per consentire speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di poter derogare, limitatamente ai microinquinanti di natura organica (PCDD e TCDF), ai limiti previsti dai punti 1.2 e 4.2.3.2. della d.c.i. 27 luglio 1984, secondo le prescrizioni gestionali previste nella presente ordinanza;

Richiamato altresì l'art. 32 della l. 833/78;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce prima reiterazione della ordinanza 737 del 18 febbraio 1998 ed è assunto in deroga, alle seguenti normative: d.lgs. 22/97, artt. 27 e 28, d.c.i. 27 luglio 1984, punto 1.2 e 4.2.3.2, l. 349/86, art. 6 e d.p.c.m. 377/88, art. 1;

Rilevato che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32° legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Ordina

1. ai titolari di discariche di II categoria di tipo B, autorizzate anche allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, di ricevere i rifiuti decadenti dagli impianti pubblici di termodistruzione AMSA, SILEA, SASPI, BAS, Consorzio Nord Milano, ACSM Como, ACCAM, A.S.M. di Brescia e A.E.M. di Cremona o dei rifiuti generati dal trattamento degli stessi, operato all'interno di impianti all'uopo autorizzati;

2. che in relazione ai rifiuti di cui al punto 1 si applichi il limite di concentrazione di 10 p.p.b., per quanto riguarda i microinquinanti di natura organica (PCDD e TCDF) secondo le prescrizioni di cui alle norme tecniche del d.m. 11 marzo 1998, n. 141, e quindi con riferimento alle metodologie relative al sistema «tossicità equivalente», nel rispetto delle concentrazioni rilevate in termini di 2.3.7.8 TCDD, tenuto conto dei fattori di tossicità equivalente di cui all'allegato III del decreto medesimo e con limite totale pari a 10 p.p.b. (10 ug/kg);

3. ai soggetti di cui al punto 1 di rispettare tutte le ulte-

riori prescrizioni eventualmente stabilite dalle amministrazioni provinciali, dalle Aziende USSSL e dai PMIP competenti per territorio;

4. al settore ambiente ed energia della regione Lombardia di provvedere alla notifica del presente atto ai soggetti destinatari del provvedimento;

Conviene

5. che il processo di trattamento dei rifiuti decadenti dai pubblici impianti di cui al punto 1 sia effettuato in assenza di rifiuti di altra origine o natura;

6. i rifiuti di cui sopra devono essere collocati in sezione dedicata;

7. di demandare alle province competenti per territorio, nell'ambito delle attività di controllo di cui all'art. 11 della l.r. 94/80 e all'art. 20 del d.lgs. n. 22/97, la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

8. che tutti gli accertamenti analitici ed i relativi campionamenti attuati a cura delle Aziende USSSL e dei PMIP competenti debbano essere effettuati nel rispetto delle metodiche richiamate al punto 2. precedente;

9. che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

10. di dare comunicazione del presente provvedimento, in ottemperanza all'art. 13 del d.lgs. 22/97, al ministero della sanità ed al ministero dell'ambiente anche per gli eventuali adempimenti di competenza;

11. di fissare la durata del presente provvedimento in mesi sei a partire dalla data di notifica ai soggetti interessati.

Il presidente

[BUR1998012]

[5.3.5]

O.P.G.R. I SETTEMBRE 1998 - N. 4555

Ordinanza contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi decadenti dall'attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito nella zona «B» in Cologno Monzese (MI) gestito dalla ditta Ecosesto s.p.a.

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio»;

Viste le «Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 concernente lo smaltimento dei rifiuti» (deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale), pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 13 settembre 1984, in vigore ai sensi dell'art. 57, 1° comma del d.lgs. n. 22/97;

Vista la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», integrata dalla l.r. 10 settembre 1984, n. 54;

Visto il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3, «Normativa per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e per l'istituzione del catasto regionale»;

Richiamata l'ordinanza del presidente della giunta regionale n. 736 del 18 febbraio 1998, avente per oggetto: «Ordinanza contingibile ed urgente per lo smaltimento temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi decadenti dall'attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito nella zona «B» in Cologno Monzese (MI) gestito dalla ditta Ecosesto s.p.a.»;

Atteso che con la stessa si ordina agli enti titolari di discariche di II categoria di tipo B, autorizzate anche allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, di ricevere i rifiuti decadenti dagli impianti pubblici di termodistruzione AMSA, SILEA, SASPI, BAS, Consorzio Nord Milano, ACSM Como, e ACCAM o dei rifiuti generati dal trattamento degli stessi, operato all'interno di impianti all'uopo autorizzati;

Rilevato che, in ordine alle modalità di smaltimento di alcuni rifiuti decadenti dall'attività di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, perdurano le condizioni di emergenza

evidenziate dai pubblici gestori degli impianti attualmente in esercizio con le sottorichiamate note:

- AMSA di Milano, prot. n. 38405 del 2 luglio 1997,
- SILEA di Valmadrera prot. n. 35519 del 24 giugno 1997,
- SASPI - Comune di Abbiategrasso, prot. n. 37630 dell'1 luglio 1997,
- Consorzio Nord Milano di Desio prot. n. 37634 dell'1 luglio 1997,
- ACSM di Como prot. n. 38407 del 2 luglio 1997,
- ACCAM di Busto Arsizio prot. n. 37625 dell'1 luglio 1997,

con le quali vengono evidenziate difficoltà nel reperimento di impianti di smaltimento finale autorizzati in Lombardia, abilitati alla ricezione delle ceneri leggere di combustione e dei rifiuti generati dagli impianti di depurazione degli effluenti gassosi asserviti al sistema di abbattimento, anche dopo che tali materiali siano stati sottoposti a processo di trattamento all'interno di impianti autorizzati;

Preso atto dell'attivazione dei forni di incenerimento r.s.u. dell'A.S.M. di Brescia e dell'A.E.M. di Cremona;

Evidenziate le indicazioni contenute nella deliberazione del 27 luglio 1984 del c.i., al punto 4.2.3.2, relativo alle discariche di tipo B, nelle quali possono essere smaltiti rifiuti sia speciali che tossici e nocivi, in parte classificati pericolosi dal vigente d.lgs. n. 22/97, tal quali o trattati, a condizione che non contengano sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27 e 28 dell'allegato al d.P.R. 915/82 in concentrazioni superiori a valori corrispondenti ad 1/100 delle rispettive CL (concentrazioni limite) determinate ai sensi del paragrafo 1.2 punto 1) della deliberazione del c.i. del 27 luglio 1984;

Rilevata l'assenza all'interno della regione Lombardia di discariche di II categoria tipo C, punto 4.2.3.3 della deliberazione del c.i. del 27 luglio 1984, nelle quali possono essere smaltiti tutti i rifiuti tossici e nocivi, tal quali o trattati, ad eccezione di quelli contenenti sostanze appartenenti ai gruppi 9-20 e 24, 25, 27, 28 dell'allegato al d.P.R. 915/82 in concentrazioni comunque non superiori a 10 volte le rispettive CL;

Atteso che le ricognizioni analitiche, in atti regionali prot. n. 31498 del 9 giugno 1997, in ordine alle caratteristiche qualitative dei rifiuti decadenti dai pubblici impianti di termodistruzione r.s.u., condotte a cura del PMIP di Milano, relativamente ai parametri PCDD e TCDF, evidenziano con riferimento a tali parametri la problematicità del rispetto dei limiti di accettabilità ai fini dello smaltimento in discarica di II categoria B e C, anche dopo che gli stessi rifiuti siano stati sottoposti a processo di trattamento tramite inertizzazione o altro;

Valutata la necessità di addivenire ad una risoluzione tecnicamente compatibile con gli impianti di smaltimento autorizzati sul territorio lombardo, al fine di non ingenerare situazioni di potenziale emergenza nei depositi preliminari realizzati presso gli inceneritori di r.s.u.;

Atteso che il d.m. 11 marzo 1998, n. 141, consente lo smaltimento di rifiuti contaminati PCDD e TCDF, di cui all'allegato III del medesimo decreto, in quantità non superiore ai 10 p.p.b.;

Evidenziato che, in ordine alla accettabilità dei rifiuti in discarica, l'allegato I del d.m. 11 marzo 1998, n. 141 stabilisce i metodi di prova intesi a conferire uno specifico significato alle definizioni di cui all'allegato III del medesimo decreto;

Valutato, quindi ed accertato che le discariche di 2ª cat. tipo B, realizzate ed autorizzate anche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, hanno caratteristiche tecniche e gestionali idonee a consentire la ricezione dei rifiuti in questione, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per l'ambiente e di tutela della salute pubblica;

Richiamato l'accordo sottoscritto tra la ditta Ecosesto, il comune di Cologno Monzese, la provincia di Milano e la regione Lombardia nello specifico incontro tenutosi il giorno 11 febbraio 1998 presso gli uffici della giunta regionale;

Visto l'art. 13 del d.lgs. 22/97 che consente il ricorso tem-

poraneo a provvedimenti contingibili ed urgenti per consentire speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra espresse, di poter derogare, limitatamente ai microinquinanti di natura organica (PCDD e TCDF), ai limiti previsti dai punti 1.2 e 4.2.3.2. della d.c.i. 27 luglio 1984, secondo le prescrizioni gestionali previste nella presente ordinanza;

Richiamato altresì l'art. 32 della l. 833/78;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce prima reiterazione della ordinanza 736 del 18 febbraio 1998 ed è assunto in deroga, alle seguenti normative: d.lgs. 22/97, artt. 27 e 28, d.c.i. 27 luglio 1984, punto 1.2 e 4.2.3.2, l. 349/86, art. 6 e d.p.c.m. 377/88, art. 1;

Rilevato che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32° legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Ordina

1. ai titolari di discariche di II categoria di tipo B, autorizzate anche allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, di ricevere i rifiuti decadenti dagli impianti pubblici di termodistruzione AMSA, SILEA, SASPI, BAS, Consorzio Nord Milano, ACSM Como, ACCAM, A.S.M. di Brescia e A.E.M. di Cremona o dei rifiuti generati dal trattamento degli stessi, operato all'interno di impianti all'uopo autorizzati;

2. che in relazione ai rifiuti di cui al punto 1 si applichi il limite di concentrazione di 10 p.p.b., per quanto riguarda i microinquinanti di natura organica (PCDD e TCDF) secondo le prescrizioni di cui alle norme tecniche del d.m. 11 marzo 1998, n. 141, e quindi con riferimento alle metodologie relative al sistema «tossicità equivalente», nel rispetto delle concentrazioni rilevate in termini di 2.3.7.8 TCDD, tenuto conto dei fattori di tossicità equivalente di cui all'allegato III del decreto medesimo e con limite totale pari a 10 p.p.b. (10 ug/kg);

3. ai soggetti di cui al punto 1 di rispettare tutte le ulteriori prescrizioni eventualmente stabilite dalle amministrazioni provinciali, dalle Aziende USSL e dai PMIP competenti per territorio;

4. al settore ambiente ed energia della regione Lombardia di provvedere alla notifica del presente atto ai soggetti destinatari del provvedimento;

Conviene

5. che il processo di trattamento dei rifiuti decadenti dai pubblici impianti di cui al punto 1 sia effettuato in assenza di rifiuti di altra origine o natura;

6. i rifiuti devono essere gestiti secondo le seguenti modalità come da specifica richiesta del comune di Cologno Monzese, acquisita a verbale nell'incontro tenutosi il giorno 11 febbraio 1998:

a. le partite omogenee dei rifiuti inertizzati, decadenti dagli impianti pubblici di termodistruzione r.s.u., devono essere sottoposte ad analisi presso uno dei tre laboratori qualificati (Laboratorio dell'Università di Pavia, Laboratorio Centro Comune di Ricerca di Ispra, Laboratorio dell'Istituto Mario Negri o altro laboratorio indicato dal comune di Cologno Monzese), fermo restando gli adempimenti della ASL competente sul territorio;

b. i rifiuti di cui sopra devono essere smaltiti in sezione dedicata;

c. la provincia di Milano deve trasmettere i verbali di controllo al comune di Cologno Monzese;

7. le ulteriori richieste esplicitate dal comune di Cologno Monzese nel verbale in questione saranno oggetto di attuazione nelle successive fasi autorizzative di competenza regionale;

8. di demandare alla provincia di Milano, competente per territorio, nell'ambito delle attività di controllo di cui all'art. 11 della l.r. 94/80 e all'art. 20 del d.lgs. n. 22/97, la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

9. che tutti gli accertamenti analitici ed i relativi campionamenti attuati a cura delle Aziende USSL e dei PMIP com-

petenti debbano essere effettuati nel rispetto delle metodiche richiamate al punto 2. precedente;

10. che il presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

11. di dare comunicazione del presente provvedimento, in ottemperanza all'art. 13 del d.lgs. 22/97, al ministero della sanità ed al ministero dell'ambiente anche per gli eventuali adempimenti di competenza;

12. di fissare la durata del presente provvedimento in mesi sei a partire dalla data di notifica ai soggetti interessati.

Il presidente

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR1998013]

[5.3.4]

D.G.R. 31 LUGLIO 1998 - N. 6/37796

Individuazione per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della l.r. 27 maggio 1985, n. 62, dei laboratori cui possono essere richiesti gli accertamenti occorrenti alla bonifica delle falde sotterranee destinate ad uso potabile e al controllo qualitativo delle acque attinte dai pozzi privati per uso non potabile

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 37, comma terzo, della l.r. 27 maggio 1985, n. 62 «Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili delle pubbliche fognature - Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento» che attribuisce alla giunta regionale il compito di individuare i laboratori cui chiedere l'esecuzione degli accertamenti occorrenti:

- alla bonifica delle falde idriche sotterranee destinate ad uso potabile;
- al controllo qualitativo delle acque attinte dai pozzi privati per uso non potabile;

nel caso in cui tali accertamenti non possano essere effettuati dai presidi multizonali di igiene e prevenzione territorialmente competenti;

Viste le dd.g.r.:

- 11 giugno 1991, n. 9139 vistata dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale in seduta del 24 giugno 1991, n. spec. 6200/126/8482, con la quale la giunta regionale ha approvato le condizioni e le procedure per l'individuazione dei soggetti di cui trattasi a far tempo dal biennio 1991/92;

- 24 settembre 1992, n. 27671 vistata dalla commissione di controllo sull'amministrazione regionale in seduta 1 ottobre 1992, n. 4896/159/14780, con la quale sono state, fra l'altro, apportate modifiche alla suddetta d.g.r. n. 9139/91 in ordine ai requisiti di ammissibilità per quanto attiene alla natura delle autorizzazioni amministrative da prodursi a corredo dell'istanza;

Viste altresì le dd.g.r.:

- 22 settembre 1993, n. 41515 e 26 ottobre 1993, n. 42798 non soggette al controllo, con le quali si è provveduto all'individuazione dei soggetti di cui trattasi per l'anno 1993;

- 3 agosto 1994, n. 55806, 15 dicembre 1995, n. 6442, 13 settembre 1996, n. 18164 e 1 luglio 1997, n. 29568 non soggette al controllo, con le quali si è provveduto all'individuazione dei soggetti medesimi rispettivamente per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

Viste le domande presentate dai soggetti interessati all'individuazione o al rinnovo della stessa per l'anno 1998;

Ricordato che con d.g.r. 11 giugno 1991, n. 9139, con la quale sono state definite le condizioni e le procedure per l'individuazione dei laboratori in questione, sono state previste per i soggetti già individuati modalità semplificate di presentazione delle istanze di rinnovo annuale;

Rammentato che con d.g.r. n. 23797 del 22 settembre 1987, esecutiva con provvedimento della commissione di controllo n. 11182/11132 del 29 settembre 1987, è stata costituita una apposita commissione tecnico-amministrativa per l'individuazione dei laboratori in parola;

Vista la deliberazione 11 aprile 1995, n. 66630, non soggetta al controllo, con la quale la giunta regionale ha prov-

veduto alla ridefinizione della composizione della commissione in questione, costituita con la sopraccitata d.g.r. 22 settembre 1987, n. 23797;

Preso atto da parte del dirigente del servizio tutela delle acque, attività e pianificazione delle cave, proponente il presente atto, che per l'assolvimento delle incombenze inerenti l'istruttoria delle domande di individuazione in questione per l'anno 1998 gli uffici si sono avvalsi della suddetta commissione;

Acquisita dal dirigente sopraccitato la relazione in ordine ai criteri ed alle procedure con cui è stata condotta l'istruttoria delle domande pervenute per l'anno 1998 nonché alle risultanze cui la stessa ha condotto, prodotta in data 26 giugno 1998 dalla precitata commissione e comprensiva degli allegati 1, 2 e 3, non parte integrante, come di seguito specificati:

ALLEGATO 1: «Soggetti che hanno presentato istanza ai fini dell'individuazione di cui all'art. 37 della l.r. 62/85 relativamente all'anno 1998»;

ALLEGATO 2: «Soggetti individuabili per il 1998 ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 della l.r. 62/85»;

ALLEGATO 3: «Soggetti non individuabili per il 1998 per gli effetti dell'art. 37 della l.r. 62/85»;

Acquisite dal dirigente del servizio proponente le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modifiche ed integrazioni, pervenute in data 6 maggio 1998;

Preso atto delle valutazioni del dirigente del servizio proponente che al riguardo condivide integralmente i suddetti documenti (relazione allegata sotto «A» e relativi allegati 1, 2 e 3);

Ritenuto conseguentemente da parte del citato dirigente di individuare per l'anno 1998 i soggetti di cui trattasi, come risultanti dalla documentazione di cui sopra;

Valutata altresì l'opportunità da parte del dirigente del servizio proponente di attribuire la facoltà ai P.M.I.P. territorialmente competenti, di effettuare in qualsiasi momento, anche al di fuori degli adempimenti previsti dalla più sopra richiamata d.g.r. 11 giugno 1991, n. 9139 e laddove lo ritenessero opportuno, ulteriori verifiche presso i laboratori individuati, aventi sede operativa nel territorio regionale;

Ritenuto da parte del sopraccitato dirigente di pubblicare il presente atto - relazione e relativi allegati esclusi - sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 commi 31 e 32 legge n. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare la relazione unita sotto «A» al presente atto e relativi allegati 1, 2 e 3 (*omissis*) in premessa specificati prodotti dalla commissione tecnico-amministrativa di cui alla d.g.r. 11 aprile 1995, n. 66630 in ordine all'istruttoria compiuta per l'anno 1998 ai fini dell'individuazione dei laboratori di cui all'art. 30 della l.r. 62/85;

2) di dare atto che la relazione unita sotto «A» e relativi allegati 1, 2 e 3 non costituiscono parte integrante del presente atto;

3) di individuare per conseguenza per l'anno 1998 i 25 sottoelencati soggetti - riportati in base alla data e al numero di protocollo dell'inerte domanda - la cui idoneità deve intendersi riferita alla classe e la cui operatività circoscritta agli ambiti territoriali indicati a fianco di ciascuno di essi:

Soggetto	Classe di idoneità	Area di intervento ordinario (o) straordinario (s)
1) Labo Consult s.r.l. (*) Sede operativa e legale: via Don Minzoni, 9 20158 Milano	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia

<i>Soggetto</i>	<i>Classe di idoneità</i>	<i>Area di intervento ordinario (o) straordinario (s)</i>
2) Tecnologie d'Impresa s.r.l. (*) Sede operativa e legale: via Don Minzoni, 15 22060 Cabiato (CO)	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
3) Ambiente s.p.a. (*) Sede operativa: P.le Donegani, 12 44100 Ferrara Sede legale: Via R. Fabiani, 3 20097 S. Donato Milanese (MI)	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
4) Chemiricerche s.r.l. (*) Sede operativa e legale: Via L. Da Vinci, 12 Fr. Molinetto 25080 Mazzano (BS)	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
5) Soc. ChemService s.p.a. (*) Sede operativa: Via Fratelli Beltrami, 11 20026 Novate Milanese (MI) Sede legale: Via A. Da Giussano, 18 20145 Milano	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
6) Centro Ricerche per la Medicina del Lavoro e l'Ambiente s.r.l. (+) Sede operativa e legale: Via Monte Rosa, 8 21052 Busto Arsizio (VA)	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
7) Water & Waste s.r.l. (+) Sede operativa e legale: Viale Enrico Mattei, 37 24060 Entratico (BG)	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
8) C.S.A. Chemisint Servizi per l'Ambiente s.r.l. (*) Sede operativa e legale: Via Serravalle, 65 15067 Novi Ligure (AL)	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
9) Società Sistema Ambiente s.r.l. (*) Sede operativa: Località Cascina Maggiore 27010 Giussago (PV) Sede legale: Località Manzola-Fornace 27014 Corteolona (PV)	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
11) Laboratorio Analisi e Tecnologie Ambientali s.r.l. (*) Sede operativa e legale: Via Pitagora, 21 20128 Milano	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) province: MI, CO, BG, BS, CR, PV, VA, LO
12) BIOLAB s.r.l. (*) Sede operativa e legale: Via B. Buoizzi, 2 20090 Vimodrone (MI)	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
13) Centro Ricerche Chimiche s.r.l. (*) Sede operativa e legale: Via Sigalina a' Mattina, 22 Località Rò 25018 Montichiari (BS)	A+B	(o) Province: BG, BS, CO, CR, MN, MI, PV, VA (s) Province: BG, BS, CO, CR, MN, MI, PV, VA
14) Consulenze Ambientali s.p.a. (*) Sede operativa e legale: Via Aldo Moro, 1 24020 Scanzorosciate (BG)	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
16) Seti Ambiente s.r.l. (*) Sede operativa: Via S. Antonio, 36 20060 Vignate (MI) Sede legale: Via S. Pietro all'Orto, 26 20121 Milano	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) province: MI, BG

<i>Soggetto</i>	<i>Classe di idoneità</i>	<i>Area di intervento ordinario (o) straordinario (s)</i>
17) DEALAB di Licciardi Osvaldo & C. s.n.c. (*) Sede operativa e legale: Via Pregnana, 8 20017 Rho (MI)	A	(o) Province: MI, VA, CO, PV, BG, BS, MN, CR (s) Province: MI, VA, CO
18) Athena s.r.l. (*) Sede operativa: Via per Turbigo, 30 20022 Castano Primo (MI) Sede legale: Via Giotto, 2 28100 Novara	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) Province: MI, BG, BS, CO, CR, MN, PV, VA, LC, LO
19) INDAM - Laboratori chimici s.r.l. (+) Sede operativa e legale: Via S. Desiderio, 21 25020 Flero (BS)	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) province: BG, BS, CR, MN
21) SoPrA - Protezioni Ambientali s.r.l. (*) Sede operativa e legale: P.le V. Gambara, 7/20 20146 Milano	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
22) CISE - Tecnologie innovative s.p.a. (*) Sede operativa: Via Reggio Emilia, 39 20090 Segrate (MI) Sede legale: Via Carducci, 14 20123 Milano	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
23) C.E.A.R. - Laboratori riuniti s.r.l. (*) Sede operativa e legale: Via Nuova Valassina, 5/B 22046 Merone (CO)	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
24) Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini s.r.l. (*) Sede operativa: via Moscova, 11 20017 Rho (MI) Sede legale: Via S. Eufemia, 2 20122 Milano	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) province: MI, CO, VA
25) LAB-Analysis s.r.l. (*) Sede operativa: via Aldo Moro, 7 27041 Casanova Lonati (PV) Sede legale: Via Rota Candiani, 13 27043 Broni (PV)	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
27) Protezione Ambientale s.r.l. (+) Sede operativa e legale: Via Einaudi, 52 15100 Alessandria	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
28) Idrocons s.r.l. - Analisi e Ricerche Ambientali (+) Sede operativa: c.so Tortona, 13 15055 Pontecurone (AL) Sede legale: Regione Scrivia 15063 Cassano Spinola (AL)	A	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
29) S.G.S. Ecologia s.r.l. (*) Sede operativa: Via Campodoro, 25 35010 Villafranca Padovana (PD) Sede legale: Via G. Gozzi, 1/A 20129 Milano	A+B	(o) tutta la regione Lombardia (s) tutta la regione Lombardia
(*) Rinnovo		
(+) Nuova individuazione		

4) di non ammettere la domanda presentata dalla Chelab s.r.l., con sede operativa e legale in via Fratta, 25 - Resana (TV) per mancanza dei requisiti relativi alla strumentazione analitica, prescritti dalle dd.g.r. n. 9139/91 e n. 27671/92;

5) di dare facoltà ai P.M.I.P. territorialmente competen-

ti, di effettuare in qualsiasi momento, anche al di fuori degli adempimenti previsti dalla d.g.r. 11 giugno 1991, n. 9139 e laddove lo ritenessero opportuno, ulteriori verifiche presso i laboratori individuati, aventi sede operativa nel

territorio regionale, disponendo che i P.M.I.P. medesimi rassegnino alla regione i conseguenti esiti;

6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

7) di trasmettere copia conforme del presente atto a tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di individuazione per l'anno 1998;

8) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di ricevimento.

Il segretario: Sala

[BUR1998014]

[5.3.5]

D.G.R. 31 LUGLIO 1998 - N. 6/37806

Impegno di assistenza finanziaria ex art. 31-bis l.r. 7 giugno 1980, n. 94 a favore del comune di Bressana Bottarone (PV) per gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dell'area, in località Valle Botta, frazione Bottarone, collocata tra la linea FF.SS. Milano-Genova e la SS 35 Pavia-Casteggio, oggetto di smaltimento abusivo

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prendere atto dell'importo complessivo necessario per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e di smaltimento dei rifiuti ubicati nell'area in località Valle Botta frazione Bottarone collocata tra la linea FF.SS. Milano-Genova e la SS 35 Pavia-Casteggio, nel territorio comunale di Bressana Bottarone (PV);

2. di assegnare a favore del comune di Bressana Bottarone (PV), per gli interventi menzionati un contributo in conto capitale ai sensi e per gli effetti del 5° comma art. 31-bis l.r. 7 giugno 1980, n. 94, pari a L. 3.900.000.000 (tre miliardi e novecentomilioni);

3. di impegnare parte del contributo assegnato, pari a L. 2.054.095.076 (duemiliardicinquantaquattromilioni e novantacinquemilasettantaseilire) sul capitolo n. 4.3.1.2 980 bilancio 1998, che presenta la necessaria disponibilità come da allegato referto del servizio ragioneria;

4. di disporre la liquidazione della somma impegnata al comune di Bressana Bottarone a contestuale approvazione del presente atto;

5. di chiedere al comune di Bressana Bottarone la rendicontazione finale delle spese di bonifica sostenute nell'area, completa degli stati di avanzamento dei lavori medesimi, approvati dal comune e visti dalla provincia;

6. di rimandare ad un successivo provvedimento il completamento della copertura finanziaria per le opere di bonifica;

7. di dare atto che le eventuali somme recuperate dal comune attraverso il procedimento di rivalsa contro i responsabili dell'illecito, dovranno essere restituite alla regione fino alla concorrenza della somma erogata;

8. di inserire nel programma di interventi a breve termine del piano regionale di bonifica delle aree contaminate, già approvate con d.g.r. n. 66818 dell'11 aprile 1995, l'area in località Valle Botta frazione Bottarone collocata tra la linea FF.SS. Milano-Genova e la SS 35 Pavia-Casteggio, in comune di Bressana Bottarone;

9. di notificare il presente atto al comune di Bressana Bottarone, alla provincia di Pavia, all'ASL della provincia di Pavia e di trasmettere copia del presente atto alla prefettura di Pavia, al ministero dell'ambiente e al consiglio regionale;

10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR1998015]

[5.3.1]

D.G.R. 31 LUGLIO 1998 - N. 6/37812

Revoca della d.g.r. n. 6/25457 del 28 febbraio 1997 «Adesione all'accordo di programma promosso dalla pro-

vincia di Milano per la realizzazione del Parco dei Fontanili» e della d.g.r. n. 6/29629 dell'1 luglio 1997 «Modifica della d.g.r. n. 6/25457 del 28 febbraio 1997 avente ad oggetto «Adesione all'accordo di programma promosso dalla provincia di Milano per la realizzazione del Parco dei Fontanili»

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la giunta regionale in data 28 febbraio 1997, con propria deliberazione n. 6/25457 ha aderito all'accordo di programma promosso dalla provincia di Milano con l'adesione del comune di Rho (deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 7 aprile 1997), per la realizzazione del «Parco dei Fontanili» e che tale d.g.r. è stata modificata in data 1 luglio 1997 con deliberazione n. 6/29629 per quanto riferito agli atti di competenza del presidente;

Preso atto che con lettera prot. n. 52086 del 23 ottobre 1997, trasmessa dal comune di Rho (MI) alla regione in data 14 novembre 1997, si informa che l'amministrazione comunale ha proceduto all'adozione di variante urbanistica ai sensi l. 1150/42 ai fini della realizzazione del «Parco dei Fontanili» per quanto riferito al proprio territorio amministrativo;

Vista la delibera di consiglio comunale n. 86 del 29 settembre 1997 di Rho (MI) avente per oggetto «Revoca della deliberazione di c.c. n. 33 del 7 aprile 1997 relativa al progetto di realizzazione primi interventi per la salvaguardia Parco dei Fontanili - 1° e 2° lotto ai fini della definizione dell'accordo di programma», trasmessa in allegato alla lettera del comune di Rho;

Considerato quindi che è decaduta l'intenzione di procedere con accordo di programma per quanto riferito all'adesione della regione;

Rilevata quindi la necessità, per la regione Lombardia, di procedere alla revoca dei propri atti amministrativi ad esso inerenti;

Visto il d.p.g.r. n. 61004 del 1° giugno 1998 con il quale il presidente della giunta regionale ha delegato l'assessore al territorio ed edilizia residenziale, Alessandro Moneta, a svolgere le funzioni del presidente della giunta per il perfezionamento dell'accordo in essere;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 della l. 127 del 15 maggio 1997;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di prendere atto della delibera di c.c. di Rho n. 86 del 29 settembre 1997;

2. Di revocare, in relazione a quanto esposto in premessa, la d.g.r. n. 6/25457 del 28 febbraio 1997 «Adesione all'accordo di programma promosso dalla provincia di Milano per la realizzazione del Parco dei Fontanili» e la d.g.r. n. 6/29629 dell'1 luglio 1997 «Modifica della d.g.r. n. 6/25457 del 28 febbraio 1997 avente ad oggetto «Adesione all'accordo di programma promosso dalla provincia di Milano per la realizzazione del Parco dei Fontanili»».

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR1998016]

[1.8.0]

D.G.R. 6 AGOSTO 1998 - N. 6/37948

Nomina del nuovo commissario del Consorzio di Bonifica «Media Pianura Bergamasca» e contestuale modifica della d.g.r. n. 46247 del 23 dicembre 1993 punto 8 lettera d)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

Recepito le motivazioni di cui alle premesse:

1) di nominare il dottor Salvatore Ena, nato a Bono (SS) il 6 settembre 1938, il cui curriculum vitae, composto di n. 5 pagine, viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, commissario regionale del Consorzio di

Bonifica «Media Pianura Bergamasca» con sede a Bergamo;

2) di stabilire che il suddetto commissario, anche in relazione al d.P.R. n. 947 del 1962 art. 7, è tenuto a convocare ed acquisire il parere preventivo della consulta in ordine ad atti, spese, progetti, opere ed interventi di particolare rilevanza per le attività del bilancio consortile nonché ad attenersi all'assunzione di atti che comunque non alterino né incidano in modo rilevante sull'attuale assetto organizzativo, amministrativo e finanziario del consorzio;

3) di sostituire il punto 8 lettera d) della d.g.r. 46247 del 23 dicembre 1993 così come di seguito riformulato: «Assumere il provvedimento di approvazione del piano di classificazione di riparto dei beni immobili per la contribuzione consortile»;

4) di stabilire che la quota relativa all'indennità globale lorda del commissario sia di L. 42 milioni;

5) di stabilire inoltre, in relazione ai compiti commissariali stabiliti dalla normativa vigente e dalle delibere richiamate in premessa, che l'80% dell'indennità di cui sopra sia erogata per l'attività svolta al fine di assicurare, per l'intero anno di incarico, la piena funzionalità dell'ente, comprensiva di tutti gli atti, le azioni e i programmi conseguenti e che il restante 20% sia erogato in correlazione al pieno compimento del mandato commissariale, comprensivo della fase elettorale;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

CURRICULUM

Sezione 1 - Dati anagrafici

- 1.1 Nome: Salvatore
- 1.2 Cognome: Ena
- 1.3 Sesso: M
- 1.4 Data di nascita: 6 settembre 1938
- 1.5 Luogo di nascita: Bono (SS)

Sezione 2 - Grado di istruzione

- 2.1 Diploma di maturità: perito agrario
presso:
anno:
- 2.2 Secondo diploma di maturità:
presso:
anno:
- 2.3 Prima laurea: scienze agrarie
presso: Università di Sassari
anno: 1962
con tesi:
- 2.4 Seconda laurea:
presso:
anno:
con tesi:
- 2.5 Diploma di specializzazione:
presso:
anno:
con tesi:
- 2.6 Altro:
presso:
anno:

Sezione 3 - Dati di servizio

- 3.1 Matricola: 661/0
- 3.2 Anzianità di servizio al 31 dicembre 1996: anni 32 mesi 8 giorni 20
- 3.3 Ingresso in regione anno: 1972
- 3.4 Inquadramento in regione anno: 1973 livello/qualifica: 8^a

3.5 Data di acquisizione della 1^a q.f.d.: 1 gennaio 1983

3.6 Data di prima nomina a dirigente di ufficio: 25 novembre 1980

3.7 Data di acquisizione della 2^a q.f.d.: 5 marzo 1993

3.8 Attuale incarico dirigenziale:

– Dirigente del servizio tutela delle acque, attività e pianificazione delle cave già denominato servizio geologico e tutela delle acque della direzione generale tutela ambientale

codice struttura: T143 dal: 8 maggio 1998

3.9 Incarichi dirigenziali precedenti:

1^o: Responsabile dell'ufficio assistenza tecnica e informazione socio economica del servizio provinciale per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione di Como del settore agricoltura e foreste

dal 25 novembre 1980 al 2 novembre 1992

2^o: Dirigente dell'ufficio miglioramento e valorizzazione della zootecnia del servizio coordinamento e sviluppo della zootecnia del settore agricoltura e foreste

dal 3 novembre 1992 al 2 maggio 1993

3^o: Reggente del servizio coordinamento e sviluppo della zootecnia del settore agricoltura e foreste

dal 19 novembre 1992 al 31 marzo 1993

4^o: Dirigente del servizio affari generali del settore agricoltura

dal 3 maggio 1993 al 2 agosto 1994

5^o: Dirigente del servizio coordinamento e sviluppo della zootecnia del settore agricoltura

dal 3 agosto 1994 al 31 dicembre 1996

6^o: Coordinatore del settore agricoltura

dal 3 maggio 1993 al 31 dicembre 1996

7^o: Direttore generale della Direzione Agricoltura dall'1 gennaio 1997 al 7 maggio 1998

8^o: Dirigente del servizio tutela delle acque, attività e pianificazione delle cave della Direzione Tutela Ambientale dall'8 maggio 1998 all'11 giugno 1998

9^o: Dirigente del servizio sostegno alle imprese agricole della direzione agricoltura dal 12 giugno 1998

3.10 Progetti o incarichi speciali significativi:

3.11 Partecipazione a commissioni/comitati con incarico formale

Sezione 4 - Dati professionali

4.1 Abilitazioni:

1) all'esercizio della professione di agronomo
anno di conseguimento: 1962

4.2 Iscrizione ad albi professionali:

1) albo dei dottori agronomi della provincia di Sassari
anno di conseguimento: dal 1963 al 1967

4.3 Specializzazioni:

1)
anno di conseguimento:

4.4 Pubblicazioni:

1) Titolo: Indagine conoscitiva sulla situazione socio-economica delle zone montane della provincia di Como e sulla dinamica che l'ha caratterizzata nel recente passato
edizione: Assessorato all'economia montana e foreste
anno: 1973

4.5 Collaborazione con riviste:

– Pubblicazione di articoli vari su argomenti di tecnica ed economia agraria pubblicati sul Notiziario mensile di tecnica e propaganda agraria «La Campagna» negli anni 1966/1972

4.6 Conoscenza lingue estere (certificata da istituti e scuole specializzate o autocertificata):

Inglese: scritto: parlato:

Francese: scritto: parlato:

Tedesco: scritto: parlato:

Spagnolo: scritto: parlato:

4.7 Partecipazione a corsi di formazione:

1) argomento: Corso per l'accesso alla 2^a qualifica funzionale dirigenziale

Contenuti:

- 1) Tecniche di organizzazione della p.a.
- 2) Tecniche di analisi delle dinamiche istituzionali e sociali
- 3) Tecniche di analisi economica dell'azione della p.a.
- 4) Tecniche di impegno delle risorse tecnologiche e informatiche

ente: regione Lombardia

periodo: 13 aprile 1992/30 ottobre 1992

2) argomento: Le ricerche e le informazioni di mercato per l'agricoltura

ente: Istituto di tecnica e propaganda agraria - Roma

periodo: 11/20 gennaio 1970

3) argomento: Secondo corso di contabilità rurale

ente: Centro lombardo studi ed iniziative per lo sviluppo economico

periodo: 1971

4) argomento: Analisi gestione aziendale

ente: Istituto di tecnica e propaganda agraria - Roma

periodo: 4/13 ottobre 1971

4.8 Partecipazione - in qualità di relatore - a convegni e congressi

4.9 Grado di conoscenza della strumentazione informatica:

- linguaggi conosciuti:
- interrogazione di banche dati:
- uso di reti:
- altro:

4.10 Osservazioni:

- Distaccato presso il Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli per il Nord Italia dal 25 giugno 1984 all'11 novembre 1986;

- Comandato presso il Consorzio interregionale formazione divulgatori agricoli dal 12 novembre 1986 al 31 dicembre 1992 e dall'1 gennaio 1993 al 30 giugno 1993 per due giorni settimanali.

Il presente questionario è stato aggiornato in data: 10 giugno 1998.

[BUR1998017]

[5.3.5]

D.G.R. 6 AGOSTO 1998 - N. 6/38199

Determinazioni in merito alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso - Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389;
- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 16 agosto 1994, n. 21;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce che:

- le d.g.r. con cui è stato nel tempo autorizzato l'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso presentano difformità in relazione alle prescrizioni riguardanti le modalità di stoccaggio e le potenzialità di movimentazione annua;

- il d.lgs. n. 22/97 ha innovato la materia della gestione dei rifiuti, definendo in particolare il regime autorizzatorio per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti stessi;

- il ministero dell'ambiente non ha ancora emanato, ai

sensi del 10° comma dell'art. 46 del d.lgs. n. 22/97, le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, nonché quelle relative alle operazioni di messa in sicurezza;

- in conseguenza delle agevolazioni sull'acquisto delle automobili, previste dall'art. 29 del d.l. n. 669/96, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, si è verificato un sensibile incremento delle vetture da destinare alla rottamazione;

- il comitato tecnico regionale, ex art. 17 della l.r. n. 94/80, nella seduta del 4 agosto 1998, ha espresso parere in ordine alle modalità di movimentazione, stabilendo che il numero massimo di carcasse da trattare stoccabile nel settore dedicato sia pari ad una unità ogni 8 mq e quello delle carcasse trattate sia pari ad una unità ogni 8 mq, con una sovrapposizione al massimo di 3 carcasse, e che per trattamento delle stesse (bonifica) debba intendersi quanto meno l'asportazione dei liquidi presenti e degli accumulatori;

Considerato che il dirigente stesso precisa che:

- è necessario ricondurre a unitarietà le prescrizioni stabilite dalle d.g.r. di autorizzazione sopra ricordate e consentire nel contempo il più idoneo utilizzo degli impianti anche al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalla attuazione della citata legge n. 30/97, tenendo conto che le attività svolte presso gli impianti stessi possono essere caratterizzate attraverso in particolare le sole prescrizioni attinenti alle modalità di stoccaggio;

- a tal fine, è opportuno, fermo comunque restando il rispetto da parte degli insediamenti in questione delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, integrare e modificare le stesse d.g.r. stabilendo che:

1) il numero massimo di carcasse di veicoli a motore depositabile nell'impianto è pari ad 1 carcassa ogni 8 mq per il deposito in entrata prima del trattamento e 1 carcassa ogni 8 mq, con una sovrapposizione al massimo di 3 carcasse, per il deposito in uscita dopo il trattamento;

2) per trattamento delle carcasse (bonifica) deve intendersi quanto meno l'asportazione dei liquidi presenti e degli accumulatori;

Visto che il dirigente del servizio stesso, in relazione a quanto sopra, propone l'assunzione di un atto di integrazione e di modifica delle d.g.r. di autorizzazione sopra ricordate, nella parte relativa alle prescrizioni riguardanti le modalità di stoccaggio e il limite massimo annuo di carcasse da trattare;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'atto di integrazione e di modifica, assumendo come proprie le predette valutazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, 32° comma, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di raccolta e demolizione di autoveicoli e rimorchi fuori uso siano modificate e integrate stabilendo che il numero massimo di carcasse di veicoli a motore depositabile è pari a 1 carcassa ogni 8 mq per il deposito in entrata prima del trattamento e 1 carcassa ogni 8 mq, con una sovrapposizione al massimo di 3 carcasse, per il deposito in uscita dopo il trattamento, nulla a valere la potenzialità di movimentazione annua;

2. di dare atto che per trattamento delle carcasse (bonifica) deve intendersi quanto meno l'asportazione dei liquidi presenti e degli accumulatori;

3. di far presente che qualunque intervento conseguente all'adeguamento alle suddette prescrizioni deve avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale;

4. di far presente che l'attività di controllo in ordine al rispetto delle suddette disposizioni compete alle province competenti per territorio, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90,

contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR1998018]

[5.1.3]

COM.R. N. 38/158-SE.O. 1998 - 4 SETTEMBRE 1998

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - Comunicato n. 158 - Incarichi di collaudo assegnati il 28 agosto 1998

Provincia di Milano - Direz. lavori viabilità

Corso d'opera e finale per lavori di costruzione del completam. del v.le delle Industrie di Monza

Collaudatore: ing. Iacchetti Mario

Città di Busto Arsizio

Corso d'opera e finale - obiettivo 2 - area asse del Sempione - Razionaliz. offerta aree produttive a parziale completam. zona produtt. di Sud-Ovest

Collaudatore: ing. Grandis Innocenzo Antonio

Azienda USSL n. 13 di Treviglio

Corso d'opera e finale lavori di realizzaz. piastra servizi del p.o. di Tregilio

Collaudatore: ing. Franzoni Carlo Primo

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori

Corso d'opera e finale ristrutturaz. di un fabbr. sede di reparti di degenza - blocco 1 (opere murarie)

Collaudatore: ing. Bregani Edoardo

Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori

Corso d'opera e finale ristrutturaz. di un fabbr. sede di reparti di degenza - blocco 1 (impianti elettrici, idrici e termici, ascensori e impianti speciali)

Collaudatore: ing. Marelli Ferdinando

Il direttore generale:
Mariogiovanni Sfondrini

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR1998019]

[5.1.1]

D.D.G. 28 LUGLIO 1998 - N. 4189

Direzione Generale Territorio ed Edilizia Residenziale - Approvazione, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14 dell'accordo di programma tra comune di Cremona, regione Lombardia e ministero ll.pp., DI.CO.TER. per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo alle aree «Ex consorzio agrario»

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali», come integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

Vista la legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Visto che, ai sensi dell'art. 4 del d.m. 21 dicembre 1994 ministero dei ll.pp. «Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 179 e successive modifiche ed integrazioni», in seguito denominati PRU, il consiglio comunale del comune di Cremona, con deliberazione n. 123/1444 del 6 novembre 1995, ha dato avvio alla procedura per la formazione ed approvazione del programma di riqualificazione urbana;

Visto che il consiglio comunale di Cremona, con deliberazione n. 140/66819 del 4 dicembre 1995, ha adottato la proposta del programma di riqualificazione urbana denominato «Zona del consorzio agrario»;

Visto che il ministero dei lavori pubblici - direzione generale del coordinamento territoriale DI.CO.TER., con nota prot. n. 971 del 23 settembre 1996 ha comunicato l'ammissione del programma presentato al finanziamento chiedendone la rimodulazione;

Visto che il consiglio comunale di Cremona, con deliberazione n. 107/59145 del 28 ottobre 1996, ha approvato la rimodulazione del PRU medesimo;

Visto che la proposta di programma comporta variazione al piano regolatore vigente di Cremona deve essere approvata mediante ricorso alla procedura dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, accordo da sottoscrivere tra il comune di Cremona, la regione Lombardia e il ministero dei lavori pubblici, come stabilito dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito nella legge 4 dicembre 1993 n. 493, secondo quanto espressamente indicato dal decreto in data 21 dicembre 1994 sopra richiamato, nonché della legge regionale 15 maggio 1993 n. 14, artt. 5 e 6;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 il presente provvedimento produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Visto che, ai sensi dell'art. 27 comma 5-bis della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 come modificato dall'art. 17 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, il presente provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste e tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

Visto che, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, il presente provvedimento ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere da eseguire e produce in ogni caso, per quanto di competenza della regione, gli effetti delle intese di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il presente provvedimento equivale, inoltre, a formazione di comparto edificatorio unitario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942;

Vista la nota del DI.CO.TER. prot. n. 8/17 del 13 gennaio

1997, che pone in capo ai comuni interessati l'avvio dell'accordo di programma;

Vista la nota del 25 marzo 1997 prot. n. 18797 con la quale il sindaco di Cremona ha formulato la proposta di accordo ed ha richiesto l'adesione della regione all'accordo relativo al PRU «Ex consorzio agrario»;

Visto che, con provvedimento n. 6/26172 in data 14 marzo 1997, la giunta regionale della Lombardia ha deliberato le procedure per gli accordi di programma relativi ai programmi di riqualificazione urbana, nonché i requisiti urbanistici ed i criteri di valutazione concernenti i programmi stessi;

Visto che, sulla base della documentazione indicata dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER., in data 18 marzo 1997 il comune di Cremona, la regione Lombardia ed il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. hanno sottoscritto il protocollo di intesa di cui all'art. 12, punto b, del d.m. 21 dicembre 1994 (prot. n. 208), concernente l'attuazione del programma di riqualificazione urbana in esame;

Visto che la giunta comunale con deliberazione n. 358/18160 del 2 aprile 1997, preso atto della stipula del protocollo d'intesa, ha avviato la procedura per la stipula dell'accordo di programma;

Visto che il ministero dei ll.pp. - DI.CO.TER. ha comunicato con nota prot. n. 18797 in data 9 aprile 1997, la propria adesione all'accordo di programma relativo al programma di riqualificazione urbana;

Visto che, con provvedimento n. 6/29497 in data 1 luglio 1997, la giunta regionale ha approvato l'adesione della regione Lombardia all'accordo di programma concernente il programma di riqualificazione urbana denominato «Ex consorzio agrario», promosso dal sindaco del comune di Cremona, ritenendolo rispondente ai criteri stabiliti dalla citata d.g.r. n. 6/26172 del 14 marzo 1997 e contestualmente è stato nominato quale rappresentante della regione Lombardia in seno al comitato dell'accordo di programma di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e quale membro del collegio di vigilanza di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assessore all'urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, edilizia-economico-popolare, arredo urbano;

Visto il decreto n. 32632 del 5 giugno 1998 con il quale il sindaco di Cremona delega l'assessore all'urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, edilizia-economico-popolare, arredo urbano, arch. Massimo Terzi a svolgere le proprie funzioni in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento n. 1423/13.2A/3/Gab del 25 maggio 1998 con il quale il prefetto di Cremona ha designato la dott.ssa Carolina Bellantoni, direttore di sezione della prefettura, quale rappresentante della prefettura di Cremona in seno al collegio di vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 e di cui all'art. 27 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, con decreto del ministro dei lavori pubblici n. 682, in data 30 ottobre 1997, registrato alla corte dei conti il 26 novembre 1997, reg. 2, foglio 325, sono state modificate le procedure di approvazione dei programmi di riqualificazione urbana previste dall'art. 12 del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che, a seguito della istruttoria effettuata dalla segreteria tecnica, che ha proceduto alla approvazione degli atti di programma in data 18-24 settembre 1997, è stata formulata l'ipotesi definitiva dell'accordo di programma e che relativamente a tale ipotesi, il comitato dell'accordo di programma ha espresso consenso unanime ai sensi dell'art. 5 comma 3 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993, prima della sottoscrizione dell'accordo;

Visto che, l'ipotesi dell'accordo di programma è stata approvata con deliberazione di giunta comunale n. 755/37294 del 10 luglio 1997 e con deliberazione di giunta regionale n. 6/35157 del 20 aprile 1998;

Considerato che la regione Lombardia, il comune di Milano, e il ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER. in data 23 marzo 1998 hanno sottoscritto l'accordo di programma, avente ad oggetto l'attuazione del programma di riqualificazione urbana ai sensi del d.m. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni relativo al comparto «Ex consorzio agrario»;

Considerato che il consiglio comunale di Cremona con deliberazione n. 39 del 21 aprile 1998, ha ratificato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 9 giugno 1990, l'adesione del sindaco al suddetto accordo di programma;

Visto l'art. 27 comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e l'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 14 in base alla quale l'accordo di programma è approvato con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega dall'assessore competente per materia, nonché per gli effetti, di cui al successivo art. 6, del decreto di approvazione stesso;

Visto il d.p.g.r. n. 61004 del 1° giugno 1998 con cui il presidente della giunta regionale delega l'assessore al territorio ed edilizia residenziale Alessandro Moneta a svolgere le funzioni connesse al perfezionamento dell'accordo di programma relativo al PRU «Ex consorzio agrario» in Cremona;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Decreta

1. Di approvare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 27 del comma 4 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1997, l'accordo di programma promosso dal comune di Cremona e sottoscritto a Milano in data 23 marzo 1998 dalla regione Lombardia, dal comune di Cremona, dal ministero dei lavori pubblici - DI.CO.TER.;

2. Di nominare il collegio di vigilanza di cui all'art. 27, comma 6 della legge n. 142 dell'8 giugno 1990 e dell'art. 5 della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993, dell'accordo di programma «Ex consorzio agrario»,

– l'assessore al territorio ed edilizia residenziale per la regione Lombardia,

– l'assessore urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, edilizia-economico-popolare, arredo urbano per il comune di Cremona,

– la dott.ssa Carolina Bellantoni, direttore di sezione della prefettura per il prefetto di Cremona,

– il collegio sarà presieduto dall'assessore urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, edilizia-economico-popolare, arredo urbano di Cremona;

3. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 14 del 15 maggio 1993 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

p. Il presidente

l'assessore territorio ed edilizia residenziale:
Alessandro Moneta

direttore generale del 13 luglio 1998, n. 64451 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica di cui all'oggetto.

Art. 2 - L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 2000 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente ufficio del genio civile il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata alla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile e consegnata ai proprietari interessati.

Art. 4 - L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

Art. 5 - Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Art. 6 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale
il dirigente del servizio: Paolo Morazzoni

— • —

[BUR19980110]

[5.1.3]

D.D.G. 6 AGOSTO 1998 - N. 66803

Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Zona di Bergamo - Linea elettrica a 15 kV nel comune di Caravaggio (BG) - Occupazione temporanea d'urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore dell'ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Zona di Bergamo l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nel comune amministrativo di Caravaggio (BG) con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 1 foglio, per un totale di n. 5 ditte, costituente parte integrante del presente atto, e relativi al decreto del

ELENCO A

Dati catastali degli immobili						superficie ha a ca o consist.	regione agricola	valore medio L/m²	coerenze della zona asservita	Consistenza della servitù					indennità offerta L.
natura attuale dei fondi	partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe					sostegni cabine m²	percorrenza m	zona di rispetto m²	totale m²	numero sostegni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
COMUNE CENSUARIO DI CARAVAGGIO															
Ditta n. 1: FINZETA s.p.a. sede Caravaggio con sede in Caravaggio via Treviglio - Caravaggio															
parcheggio	7704	20	2288	SIA	U	01.01.30	9	5.550	mapp. 9470 - 9472 - 9650 - 9465 - 9464 - 9463 - 6804 - 9469 - 9471	-	2x0,30 = mq 0,50	1,40	2,00		
Ditta n. 2: Reliquati di acc. com. di acq. es. e relit. stradali comune di Caravaggio															
parcheggio	6931	20	9472	relit. stradale	-	00.00.25	9	-	mapp. 2288 - 10039 - 9467 - 9466	-	4x0,30 = mq 1,20	2,80	4,00		
Ditta n. 3: FINZETA s.p.a. con sede in Caravaggio via Treviglio - Caravaggio															
parcheggio	5392	20	9251	SIA	U	00.14.00	9	5.550	mapp. 3035 - 2290 - 2296 - 9252	-	26x0,30 = mq 7,80	18,20	26,00		
parcheggio	5392	20	9252	SIA	U	00.17.30	9	5.550	mapp. 3455 - 9251 - 2296 - 9649 - 9253 - 9651	-	4x0,30 = mq 1,20	2,80	4,00		
parcheggio	5392	20	9253	SIA	U	00.53.90	9	5.550	mapp. 9472 - 10039 - 9253	-	30x0,30 = mq 9,00	21,00	30,00		
Ditta n. 4: SAGEMI s.r.l. con sede in Caravaggio															
parcheggio	6373	20	2296	SIA	U	01.39.80	9	5.550	mapp. 9472 - 9650 - 9652 - 2296 - 9252 - 9651	-	44x0,30 = mq 13,20	30,80	44,00		
Ditta n. 5: EFFEZETA s.r.l. con sede in Caravaggio via Ghisone n. 2 - Caravaggio															
prato	6591	20	3035	SIA	U	00.43.20	9	5.550	mapp. 3455 - Roggia - 2290 - 9251	-	16x0,30 = mq 4,80	11,20	16,00		
prato	6591	20	2290	SIA	U	00.63.70	9	5.550	mapp. 3035 - strada cons. - 2291 - 9734 - 2296 - 9251	-	80x0,30 = mq 24,00	56,00	80,00		
prato	6591	20	2291	SIA	U	00.91.60	9	5.550	mapp. 2290 - strada cons. - 2292 - 9462 - 3872 - 9734	-	70x0,30 = mq 21,00	49,00	70,00		
Presunti proprietari: FINZETA s.p.a. con sede in Caravaggio via Treviglio (CF 00587190166) isc. trib. di Bergamo n. 10674 mappali 2288 - 9472 - 9251 - 9252 - 9467 - 9466 - 9648 - 9649 EFFEZETA s.r.l. con sede in Caravaggio via Ghisone n. 2 CF 01692330168 isc. trib. di Bergamo n. 29431 mappali 2290 - 2291 - 3035															

[BUR19980111]

[5.1.3]

D.D.G. 6 AGOSTO 1998 - N. 66804**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Zona di Cremona - Linea elettrica a 15 kV nel comune di Gussola (CR) - Occupazione temporanea d'urgenza****IL DIRETTORE GENERALE**

Omissis

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore dell'ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Zona di Cremona l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nel comune amministrativo di Gussola (CR) con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 1 foglio, per un totale di n. 2 ditte, costituente parte integrante del presente atto, e relativi al decreto del direttore generale del 20 maggio 1998, n. 59889 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica di cui all'oggetto.

Art. 2 - L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 2001 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente ufficio del genio civile il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata alla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile e consegnata ai proprietari interessati.

Art. 4 - L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

Art. 5 - Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Art. 6 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale
il dirigente del servizio: Paolo Morazzoni

———— • ————

ELENCO A

Ditta catastale e cognome, nome, data e luogo di nascita e domicilio del proprietario o presunto tale																		
natura attuale dei fondi	partita o pagina		fog.		mapp.		qualità	classe	superficie ha a carico o consist.	regione agraria	valore medio L/m²	coerenze dei mappali asserviti	Consistenza della servitù				indennità offerta L.	annotazioni
													sostegni cabine m²	percorrenza m	zona di rispetto m²	totale m²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
COMUNE DI GUSSOLA																		
Ditta n. 1: Mangoni Francesco nato a Gussola il 3 novembre 1933 e residente in Gussola via Chiosi Inferiori n. 12																		
seminativo irriguo	4206	7	53	sem. irriguo	2	03.54.00				Nord: mapp. 49 e 50 fg. 7 Est: mapp. 54 fg. 7 e mapp. 92 fg. 8 Sud: strada vicinale dei Chiosi Superiori Ovest: mapp. 48 fg. 7	80	224	320	1		linea a 15 kV, semplice terna, aerea in cavo. Fascia asservita m 4,00 (m 2,00 per parte dell'asse linea). I sostegni sono in cemento armato centrefugato		
seminativo arborato	4206	7	64	sem. arb.	1	01.25.60				Nord: strada vicinale dei Chiosi Superiori Est: strada vicinale dei Chiosi Superiori Sud: mapp. 80 fg. 7 Ovest: mapp. 63 fg. 7	100	268	400	2				
Ditta n. 2: Bonardi Elena nata a Torricella del Pizzo il 4 novembre 1928 e residente a Cremona, via Aporti n. 8 Zansarzi Francesco nato a Sabbioneta il 24 dicembre 1926 e residente a Cremona, via Aporti n. 8																		
seminativo	5301	7	80	sem.	1	03.70.90				Nord: mapp. 63 e 64 fg. 7 Est: strada vicinale dei Chiosi Superiori Sud: mapp. 79, 81, 104, 96, 111, 88 del fg. 7 Ovest: mapp. 78 fg. 7								
seminativo	5301	7	111	sem.	1	00.24.20				Nord: mapp. 80 del fg. 7 Est: mapp. 88 del fg. 7 Sud: mapp. 100 del fg. 7 Ovest: mapp. 96 del fg. 7	-	-	16	1		sostegno c.a.c. adibito a posto di trasformazione		
										16	130	374	520	1		linea 220/380 V, semplice terna, aerea in cavo. Fascia asservita m 4,00 (m 2,00 per parte dell'asse linea). I sostegni sono in cemento armato centrefugato		

[BUR19980112]

[5.1.3]

D.D.G. 6 AGOSTO 1998 - N. 66806**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile - ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - Ingegneria - Linea elettrica a 132 kV «Temù-Edolo» nei comuni di Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Edolo (BS) - Occupazione temporanea d'urgenza****IL DIRETTORE GENERALE**

Omissis

Decreta

Art. 1 - È disposta a favore dell'ENEL s.p.a. - Direzione Distribuzione Lombardia - zona di ingegneria l'occupazione temporanea d'urgenza preordinata all'asservimento degli immobili siti nei comuni amministrativi di Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Edolo (BS) con le caratteristiche specificate nell'elenco A riprodotto in n. 10 fogli, per un totale di n. 10 ditte, costituente parte integrante del presente atto, e relativi alla delibera della giunta regionale della Lombardia del 6 settembre 1996, n. 17892 di autorizzazione alla costruzione della linea elettrica di cui all'oggetto.

Art. 2 - L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui sopra dovrà avere termine entro il 2000 e l'immissione nel fondo dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3 - All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili dovrà essere redatto a cura del competente ufficio del genio civile il relativo stato di consistenza la cui sottoscrizione da parte dell'ente asservente equivale a presa di possesso della servitù.

Detti verbali dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'ente asservente; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono, od il compartecipante. I relativi avvisi, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovranno essere notificati, unitamente al presente decreto almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, ed affissi per lo stesso periodo all'albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Copia dei verbali di stato di consistenza dovrà essere inviata alla Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile e consegnata ai proprietari interessati.

Art. 4 - L'indennità di occupazione sarà determinata dall'autorità competente ai sensi di legge sulla base dell'indennità di asservimento ed in relazione al periodo di occupazione compresa tra la data della presa di possesso e quella di asservimento definitivo dell'immobile.

Art. 5 - Il decreto medesimo sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Art. 6 - Il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, legge 15 maggio 1997, n. 127.

p. Il direttore generale il dirigente del servizio:
Paolo Morazzoni

— • —

ELENCO A

Dati catastali degli immobili										Consistenza della servitù							
natura attuale dei fondi	partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe	superficie		regione agraria	valore medio L/m ²	coerenze della zona	sostegni cabine m ²	percorrenza m	zona di rispetto m ²	totale m ²	numero sostegni	indennità	
						ha a ca	o consist.									offerta L.	annotazioni
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMUNE CENSUARIO DI VIONE																	
Ditta n. 1: Ferrari Giuseppe: nato a Vione il 14 novembre 1918 residente a Vione in via Monte Grappa, 12																	
prato	4215	33	88	prato	2	0.3.60		1		vedi mappa	100	105	2049	2254	1		
prato	1424	28	110	prato	1	0.5.0		1									
prato	1424	32	236	prato	4	0.12.30		1									
prato	230	28	98	prato	1	0.2.0		1									
prato	230	29	235	prato	2	0.5.80		1									
prato	2628	32	260	prato	2	0.2.70		1									
Ditta n. 2: Eredi Ferrari:																	
Rossi Natalina: nata a Ponte di Legno il 24 dicembre 1930 residente a Ponte di Legno in v.le Venezia, 27;																	
Rossini Giacomina Angela: nata a Vione il 28 novembre 1928 ivi residente in via Casapollo, 17;																	
Ferrari Giacomo: nato a Vione il 23 dicembre 1944 residente a Edolo in via Folonari, 8;																	
Rossini Giacomo: nato a Brescia il 23 marzo 1937 residente a Vione in via Nazionale, 3.																	
prato	1152	32	198	prato	2	0.5.40		1		vedi mappa	100	101	2962	3163	1		
prato	1152	32	194	prato	2	0.15.10		1									
prato	1152	29	272	prato	2	0.53.0		1									
prato	1152	28	118	prato	1	0.8.0		1									
COMUNE CENSUARIO DI VEZZA D'OGLIO																	
prato	3466	34	130	prato	2	0.15.40		1		mapp. 139 - F. Oglio - mapp. 130 - 132		36	1044	1080			
bosco c.	3466	34	131	bos. c.	2	0.2.30		1									
COMUNE CENSUARIO DI VIONE																	
Ditta n. 3: Nonelli Alberto: nato a Brescia il 5 dicembre 1940 ivi residente in via Palazzina, 67;																	
Nonelli Gabriella: nata a Brescia l'11 giugno 1939 ivi residente in via P.L. Grossi, 2;																	
Nonelli Margherita: nata a Brescia il 24 giugno 1948 ivi residente in via L. Gadola, 13;																	
Nonelli Riccardo: nato a Brescia il 10 novembre 1952 ivi residente in via Gamba, 7;																	
Nonelli Virginia: nata a Brescia il 26 febbraio 1942 ivi residente in v.le Duca Abruzzi, 177;																	
Nonelli Amedeo: nato a Brescia il																	
Nonelli Graziella: nata a Vione l'8 ottobre 1944 residente a Treviglio (BG) in via Canonica, 87;																	
Nonelli Maria Rita: nata a Treviglio il 31 ottobre 1946 residente a Spirano (BG) in via Manzoni, 20;																	
Nonelli Emma: nata a Gussago il 23 marzo 1955 residente a Treviglio (BG) in v.le Vittorio Veneto, 58;																	
Pisciali Lorenzina: nata a Brescia l'11 ottobre 1913 ivi residente q.re La Famiglia tr. II, 20;																	
Rossini Fausto: nato a Milano il 28 luglio 1950 ivi residente in via Garian, 33;																	
Rossini Claudio: nato a Vione il 24 dicembre 1946 residente a Brescia in via Genova, 66.																	
prato	6003	28	111	prato	1	0.5.0		1		mapp. 111-140-110-112-113		8	232	240			
Ditta n. 4: Rossini Martin Domenico: nato a Vione il 29 luglio 1938 ivi residente in via Dante, 2 fraz. Stadolina.																	
prato	5388	28	56	prato	1	0.15.30		1		mapp. 56-87-55-58			192	192			

Dati catastali degli immobili																
natura attuale dei fondi	partita o pagina	fog.	mapp.	qualità	classe	superficie ha a ca o consist.	regione agraria	valore medio L/m²	coerenze della zona m²	Consistenza della servitù					indennità offerta L.	annotazioni
										sostegni cabine m²	percorrenza m	zona di rispetto m²	totale m²	numero sostegni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
COMUNE CENSUARIO DI VEZZA D'OGLIO																
Ditta n. 5: Rossini Martin Domenico: nato a Vione il 29 luglio 1938; Rossini Nuccia: nata a Vione il 31 luglio 1931 ivi residente in via Dante, 2 fraz. Stradolina.																
prato bosco c.	5659 34	128 129	prato bos. c.	2 2	0.5.60 0	1 0	12 60	1 1	F. Oglio - mapp. 126-128-130		10	840	850			
Ditta n. 6: Pasolini Bortolo: nato a Vezza d'Oglio il 14 aprile 1953 ivi residente in via Monte Grappa, 2; Pasolini Silvia nata a Breno l'11 febbraio 1949 residente a Vezza d'Oglio in via Carducci, 14.																
prato	5622	33	132	prato	1	0.4.30	1		vedi mappa		60	1824	1884			
prato	5622	38	126	prato	1	0.10.0	1									
prato	5622	41	15	prato	1	0.26.20	1									
COMUNE CENSUAIRO DI INCUDINE																
Ditta n. 7: Guizzardi Clara: nata a Incudine il 27 dicembre 1948 residente a Breno in via Bilone, 8; Guizzardi Maria Doris: nata a Incudine l'1 dicembre 1941 residente a Sedriano (MI) in via 2 Giugno, 7; Guizzardi Mattea: nata a Incudine il 10 aprile 1945 residente a Milano in via Nera, 25/3; Guizzardi Pierina: nata a Incudine il 17 agosto 1946 ivi residente in via Roma, 4; Guizzardi Riccardo: nato a Incudine l'11 settembre 1940 ivi residente in via Villa, 76; Guizzardi Vincenzo: nato a Incudine il 12 settembre 1943 residente a Milano in via Monte di Pietà, 19.																
prato	3279	13	208	prato	3	0.7.80	1		vedi mappa		72	2000	2072			
prato	3279	20	307	prato	2	0.4.80	1									
prato	3279	18	309	prato	2	0.5.40	1									
prato	2729	20	97	prato	2	0.15.20	1									
Ditta n. 8: Guizzardi Clara: nata a Incudine il 27 dicembre 1948 residente a Breno in via Bilone, 8; Guizzardi Maria Doris: nata a Incudine l'1 dicembre 1941 residente a Sedriano (MI) in via 2 Giugno, 7; Guizzardi Mattea: nata a Incudine il 10 aprile 1945 residente a Milano in via Nera, 25/3; Guizzardi Pierina: nata a Incudine il 17 agosto 1946 ivi residente in via Roma, 4; Guizzardi Riccardo: nato a Incudine l'11 settembre 1940 ivi residente in via Villa, 76; Guizzardi Vincenzo: nato a Incudine il 12 settembre 1943 residente a Milano in via Monte di Pietà, 19; Zani Felice: nato a Incudine il 28 dicembre 1921 residente a Passirano in via Silano, 1.																
prato	2730	20	10	prato	2	0.11.90	1		vedi mappa		70	1636	1706			
prato	2730	18	229	prato	2	0.9.30	1									
prato	2730	18	401	prato	2	0.6.80	1									
Ditta n. 9: Guizzardi Pierina: nata a Incudine il 17 agosto 1946; Serini Lodovina: nata a Breno il 4 agosto 1975; Serini Maria: nata a Edolo il 5 marzo 1977; Serini Sabrina: nata a Edolo il 9 settembre 1981; Serini Siefano: nato a Edolo il 28 aprile 1978; residenti a Incudine in via Roma 4.																
semin.	3338	20	45	semin.	1	0.8.20	1		mapp. 299-63-55-45		32	600	632			
COMUNE CENSUARIO DI EDOLO																
Ditta n. 10: Vitali Bortolo: nato a Mù di Edolo il 6 gennaio 1924 ivi residente in via Casanolino, 22.																
semin.	21959	26	88	semin.	2	0.7.60	1		mapp. 90-St. com.-mapp. 87		28	560	588			
semin.	21959	26	89	semin.	2	0.3.80	1									

[BUR19980113]

[3.2.0]

D.D.G. 26 AGOSTO 1998 - N. 67479**Decreto della Direzione Generale Sanità - Istituzione gruppo di studio regionale per l'indagine epidemiologica dell'infezione da virus dell'epatite C verificatesi nella divisione di ematologia dell'Azienda ospedaliera ospedale Ca' Granda Niguarda di Milano nel periodo maggio - agosto 1998 - Nomina dei componenti e assegnazione compiti****IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE SANITÀ**

Richiamata la d.g.r. n. 6/25704 del 6 marzo 1997 «Criteri per la costituzione ed il funzionamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari ed interfunzionali, commissioni, comitati o collegi comunque denominati. Abrogazione della d.g.r. del 22 marzo 1996 n. 10479 di analogo oggetto» esecutiva;

Considerata la necessità di seguire l'evolversi dell'infezione da epatite virale di tipo C occorsa nella divisione di ematologia dell'Azienda ospedaliera ospedale Ca' Granda - Niguarda come segnalato dalla direzione generale del citato ospedale con nota ricevuta dal servizio prevenzione sanitaria di questa direzione generale in data 20 agosto 1998 prot. 108211/G 43358/S in ingresso;

Sottolineata la necessità di ricostruire l'accaduto in funzione di indagare sulla genesi della suddetta infezione al fine di evitare, nel futuro, episodi analoghi;

Viste le indagini fin ora condotte dall'Azienda sanitaria locale città di Milano che ha seguito le inchieste epidemiologiche dei casi segnalati dalla direzione sanità del citato nosocomio e che ha rilevato l'opportunità di eseguire ulteriori approfondimenti concernenti le cause ed i meccanismi di diffusione del virus;

Vista la campagna in atto inerente la pericolosità delle trasfusioni di sangue ed emoderivati;

Sentito il dirigente del servizio prevenzione sanitaria di questa direzione, si ritiene opportuna la costituzione di un gruppo di studio al fine di verificare le modalità di possibile diffusione del virus dell'epatite C nella divisione di ematologia dell'a.o. di Niguarda;

Preso atto che il ministero della sanità ha costituito una commissione apposita per analoghi scopi in data 25 agosto 1998 con proprio decreto ministeriale;

Ritenuto di individuare quali componenti del gruppo di studio due rappresentanti del ministero della sanità, due esperti della regione Lombardia, due qualificati esperti nella materia e i componenti del comitato per le infezioni ospedaliere dell'a.o. di Niguarda;

Visto l'art. 17 della legge regionale 16/96 che individua le competenze e i poteri dei direttori generali;

Atteso che con delibera della giunta regionale, 10 marzo 1997, n. 6/25920, esecutiva, è stato affidato l'incarico di direttore generale della direzione della sanità al dr. Renato Botti;

Vista la delibera di giunta regionale n. 6/30174 del 18 luglio 1997 - «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle dd.g.r. n. 24347 del 24 gennaio 1997 e n. 27503 del 18 aprile 1997»;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

1. di nominare per le motivazioni indicate in premessa un gruppo di studio regionale per l'indagine epidemiologica dell'infezione da virus dell'epatite C verificatesi nella divisione di ematologia dell'Azienda ospedaliera ospedale Ca' Granda Niguarda di Milano nel periodo maggio - agosto 1998, così composto:

per il ministero della sanità:

– dr.ssa Dina Caraffa De Stefano dirigente uff. profilassi malattie infettive del dipartimento di prevenzione

– dr. Alfonso Mele ricercatore dell'ISS

per la regione Lombardia:

– dr. Alessandro Lizioli dirigente medico dell'ufficio profilassi malattie infettive serv. prevenzione sanitaria

– dr. Claudio Velati dirigente del servizio trasfusionale dell'ospedale di Sondrio

per l'Azienda sanitaria locale città di Milano:

– dr. Giovanni Marazza responsabile dell'u.o. malattie infettive

per l'a.o. Niguarda:

– i componenti del comitato per le infezioni ospedaliere in qualità di esperti qualificati:

– prof. Mauro Moroni direttore della clinica delle malattie infettive dell'università di Milano

– prof. Ignazio Maiolino dirigente della divisione di ematologia dell'ospedale «Cervello» di Palermo;

2. di nominare coordinatore del gruppo di studio di cui al punto 1. il dr. Maurizio Sebastiani direttore sanitario dell'a.o. di Niguarda;

3. di disporre che il gruppo di studio completi i lavori entro 90 giorni dall'insediamento che avverrà in data 26 agosto 1998;

4. di disporre, ancora, che il gruppo di studio collaborerà in pieno accordo con la commissione ministeriale di cui in premessa;

5. di stabilire che i responsabili dirigenti di II livello delle u.o. dell'a.o. di Niguarda interessati all'indagine potranno essere ascoltati in udienza privata dal gruppo di studio in relazione ai temi trattati;

6. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dei compensi e rimborsi ai componenti esterni al gruppo di studio secondo le modalità indicate dalla citata d.g.r. n. 6/25704 del 6 marzo 1997.

Il direttore generale: Renato Botti

